



COMUNE DI CATENANUOVA
Libero Consorzio Comunale di Enna

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO INTEGRATIVO PRIMA INFANZIA
SPAZIO-GIOCO**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 – Durata e costi dell'appalto**
- Art. 3 – Ammissione al servizio**
- Art. 4 – Finalità del servizio**
- Art. 5 – Descrizione e modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 6 – Tipologia delle attività**
- Art. 7 – Personale**
- Art. 8 – Gestione**
- Art. 9 – Compiti dell'appaltatore**
- Art. 10 – Contratto e divieto di subappalto**
- Art. 11 – Modalità di pagamento**
- Art. 12 – Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario**
- Art. 13 – Responsabilità e garanzie**
- Art. 14 – Controlli e penali**
- Art. 15 – Recesso**
- Art. 16 – Risoluzione del contratto**
- Art. 17 – Procedure di affidamento in caso di fallimento**
- Art. 18 – Tutela dei dati personali**
- Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 20 – Norme anticorruzione**
- Art. 21 – Obbligo sopralluogo locali in concessione**
- Art. 22 – Controversie e Foro competente**
- Art. 23 – Spese**
- Art. 24 – Norma finale e di rinvio**

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio integrativo Spazio-Gioco, un servizio socioeducativo rivolto a n.20 bambini dai 18 ai 36 mesi, finalizzato a potenziare la presa in carico dei bambini favorendo la conciliazione fra lavoro e carico di cura delle famiglie.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento, del Regolamento comunale oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato.

Art. 2

DURATA E COSTI DELL'APPALTO

L'appalto, dalla data di avvio, avrà durata di **10 (dieci) mesi**, escluse le eventuali opzioni.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 71.285,76** (IVA inclusa), così ripartito:

- **€ 65.280,00** per costi del personale **non soggetti a ribasso**, così determinati:
 - € 46.160,00 per n. 2 Educatori Professionali (categoria D2)
 - € 19.120,00 per n. 1 Ausiliario (categoria B1)
- **€ 2.611,20** per spese generali di gestione (pari al 4% dei costi del personale) – **soggetti a ribasso**
- **€ 3.394,56** per IVA al 5% – **non soggetta a ribasso**

L'importo a base di gara è pari ad **€ 67.891,20** (IVA esclusa) e comprende i costi della manodopera stimati per il periodo di servizio pari ad € 65.280,00, calcolati come da Quadro Economico allegato e riferiti alle figure previste e necessarie per la gestione del servizio spazio gioco.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Oneri per la sicurezza

Gli **oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero**, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze.

Rimangono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta, in sede di formulazione dell'offerta, dovrà indicare i propri costi aziendali riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelli relativi alla manodopera.

La stazione appaltante si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla frequenza degli stessi alle attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato nel citato decreto del Presidente della Regione Siciliana.

Il personale impiegato nel servizio deve essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone assistite ed è tenuto al segreto professionale, dovrà, inoltre, possedere i requisiti fisici e sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante, previa valutazione positiva del servizio reso, accertato il pubblico interesse e la convenienza all'opzione di proroga, si riserva di prorogare il contratto presuntivamente per una **durata massima di mesi 5 (cinque)** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo di tale opzione è pari ad **€ 33.945,60** (IVA esclusa).

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del contratto.

Art. 3

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il Comune di Catenanuova ha predisposto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente un apposito Avviso Pubblico per la selezione degli aventi diritto al servizio e la formulazione della graduatoria.

L'Aggiudicatario dovrà accogliere i bambini secondo l'ordine di graduatoria comunicato dal Comune anche per l'ammissione nei posti che eventualmente si rendessero disponibili nel corso del periodo educativo.

Per essere ammessi al servizio è prevista la compartecipazione delle famiglie, sulla base delle tariffe previste ed approvato con deliberazione di G.M. n. 115 del 23/12/2025.

Le eventuali quote di compartecipazione verranno rimosse e incamerate dal Comune.

L' Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare gli ulteriori impegni assunti con il progetto gestionale ed educativo presentato in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica.

Il suddetto progetto farà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto.

Art. 4

FINALITÀ DEL SERVIZIO

La finalità dei servizi oggetto dell'appalto è quella di attuare un progetto pedagogico che promuova e tuteli tale benessere attraverso opportunità di educazione, di cura e di gioco e garantisca in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo lo sviluppo di potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento, creatività delle bambine e dei bambini iscritti, considerati beneficiari diretti dei servizi oggetto dell'appalto.

Il progetto gestionale-educativo dovrà garantire la realizzazione di:

- Uno spazio che accoglie ogni bambino e bambina come unico e irripetibile e tutte le famiglie, ognuna con la propria storia, attraverso forme sempre nuove e aggiornate di partecipazione, che tengano conto delle nuove complessità legate alla società che si trasforma.
- Uno spazio che esplora, progetta e sperimenta nuovi strumenti didattici ed educativi, nuovi approcci pedagogici che tengano conto della pluralità dei linguaggi dei bambini di nuova generazione e dei nuovi bisogni legati all'espressione del corpo.
- Uno spazio che esplora l'ambiente e lo tutela coinvolgendo bambini e famiglie fin da subito in esperienze che veicolino la cura e il rispetto per l'ambiente attraverso l'esempio di adulti che differenziano, che non sprecano luce, materiali, energie, cibo, che riciclano e progettano esperienze educative legate alla sensibilizzazione verso i materiali.
- Uno spazio che esplora il suo territorio non solo come luogo di cittadinanza e comunità, ma anche come luogo di appartenenza culturale e di legami con le tradizioni locali.
- Uno spazio che esplora la rete, mettendo insieme diversi attori presenti sul territorio, per rafforzare la cultura della comunità e della solidarietà partendo dai bambini e dalle bambine.
- Uno spazio che cura la continuità e i passaggi fra istituzioni attraverso una progettazione comune che permette ai bambini e alle bambine di vivere il loro percorso formativo all'interno di contesti coerenti e consapevoli, seppur necessariamente diversi.

Art. 5

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio Spazio-Gioco è articolato su 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00.

L'appalto avrà la durata dalla data di avvio e per mesi dieci.

L'affidatario dovrà garantire le attività educative e le necessarie operazioni di riordino da espletarsi dopo l'uscita dei bambini, in modo che le strutture siano adeguate ad accogliere i bambini il giorno seguente per le normali attività dello Spazio-Gioco.

L'articolazione oraria potrà essere rivista in base alle esigenze di servizio.

L'affidatario dovrà garantire la presenza giornaliera di un numero di educatori tale da garantire il mantenimento dei rapporti numerici previsti dal D.P.R. 16/05/2013.

Art. 6

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

Il servizio Spazio-Gioco per n. 20 bambini dai 18 mesi ai 36 mesi verrà erogato nella struttura dello Spazio gioco sita in Catenanuova via dei Caduti in guerra dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Nell'ambito della realizzazione dell'azione verranno realizzate le seguenti attività:

- dalle ore 8,00 alle ore 10,00 i bambini ascolteranno la lettura di una storia secondo lo stile del programma Nati per Leggere di cui lo Spazio gioco è Punto Lettura;
- dalle ore 10,00 alle ore 13,00 i bambini verranno coinvolti in attività diverse quali:
 - attività ludiche libere e/o strutturate, anche all'aperto;
 - attività espressive;
 - attività musicali;
 - attività di drammatizzazione;
 - attività grafico – pittoriche;
 - attività manipolative;

- attività di costruzione e trasformazione di materiali poveri di riciclo.

Personale previsto: n. 2 educatori e n. 1 ausiliario.

L'appalto avrà la durata temporale di cui al precedente art. 2, nel limite delle ore di attività previste dal progetto e dalla loro articolazione. L'appalto decorrerà dalla data di inizio del servizio, presumibilmente dal mese di marzo 2026, anche sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto.

Art.7

PERSONALE

Il personale impegnato fino alla conclusione delle attività dovrà essere costituito da:

- n.2 educatori professionali con laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione o equipollenti, livello D2 (costo orario previsto €23,08);
- n.1 ausiliario, livello B1 (costo orario previsto €19,12).

Per equipollenza delle lauree si intende quella indicata nel decreto del Presidente della Regione Siciliana del 16.3.2013 – Nuovi standards strutturali ed organizzativi per servizi di prima infanzia – con esclusione dei titoli inferiori alla laurea.

I costi della manodopera sono calcolati sulla base delle tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 30/2024 del Ministero del Lavoro relativo al costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'affidatario designerà un responsabile tecnico-organizzativo a cui l'Ente appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna ad applicare, per tutto il personale impiegato nel servizio, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

L'aggiudicatario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, a fornire le generalità complete del personale, e ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di una unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione aggiudicatrice, che verificherà il possesso dei medesimi requisiti indicati in sede di aggiudicazione. Della sostituzione dovrà essere dato atto con provvedimento formale che giustifichi la sostituzione e dia atto della equivalenza dei titoli posseduti dall'unità sostituito.

La sostituzione potrà avvenire esclusivamente per motivazioni afferenti allo stato di salute, maternità, gravi e documentati motivi familiari.

Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l'esecuzione del servizio incorre in procedimenti che, a norma di legge, non sono compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto ad esonerarlo dal servizio e a provvedere immediatamente all'adeguata sostituzione.

Il personale impiegato nel servizio deve essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone assistite ed è tenuto al segreto professionale, dovrà, inoltre, possedere i requisiti fisici e sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

La ditta dovrà far compilare a ciascun operatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione dell'orario effettuato.

Gli educatori:

- progettano e attuano il progetto educativo in tutte le sue fasi;
- realizzano il progetto educativo attraverso interventi educativo-didattici al fine di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino/a;
- sono responsabili della cura, della tutela e dell'educazione dei bambini e delle relazioni con le famiglie, offrono loro un riferimento stabile, attraverso l'ascolto e la relazione;
- gestiscono il complesso delle relazioni con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i genitori e con il personale dello Spazio Gioco;
- accolgono le esigenze cognitive, affettive, socio relazionali manifestate da ciascun bambino e dal gruppo dei bambini nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita dello Spazio Gioco;
- svolgono funzioni educative speciali in presenza di bambini con disabilità;
- svolgono le attività dei laboratori formativi.
- Sostengono la lettura ai bambini nello stile del programma Nati per Leggere.

Gli ausiliari:

- contribuiscono alla realizzazione del progetto dello Spazio Gioco attraverso la cura dell'ambiente e degli oggetti, riordino, pulizia e sanificazione dei locali interni ed esterni;
- affiancano gli educatori in particolari momenti della giornata.

Art. 8

GESTIONE

Le attività inerenti al servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con il Comune soprattutto per la realizzazione delle attività del progetto Nati per Leggere, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti dello stesso e risponderà del proprio operato al responsabile dell'aggiudicatario.

Il servizio è dotato, a cura dell'Amministrazione Comunale, di arredi e attrezzature. Il **materiale di consumo** (cancelleria, prodotti per l'igiene personale dei bambini, materiali per la pulizia e sanificazione, materiale ludico e didattico, e quanto altro occorrente per il corretto svolgimento della gestione dei servizi e per particolari momenti di animazione e feste etc.) **è fornito dall'affidatario, intendendosi compreso negli oneri di gestione.** È, invece, a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione dei locali e il pagamento delle utenze.

È comunque facoltà del soggetto gestore, per tutti i servizi oggetto dell'appalto, utilizzare, per particolari attività da svolgere, proprie attrezzature. In tal caso tutto il materiale impiegato dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza previste dalla normativa vigente.

Restano a carico dell'appaltatore tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza e/o uso improprio delle attrezzature da parte del personale addetto al servizio.

È a carico dell'appaltatore curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti.

Art. 9

COMPITI DELL'APPALTATORE

Il soggetto appaltatore dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, la qualità dell'intervento ed il coordinamento organizzativo. Più precisamente dovrà curare i seguenti aspetti prioritari:

- Organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo inserimento di tutti i bambini;
- Favorire con il coinvolgimento dei genitori la lettura ai bambini secondo lo stile del programma Nati per Leggere di cui lo Spazio gioco è Punto Lettura;
- Continuità degli educatori e degli esecutori assegnati ai gruppi nel rapporto con i bambini e con le famiglie;
- Regolarità nelle sostituzioni di educatori ed esecutori curando anche l'informazione/formazione del personale neo-inserito in merito a compiti e modalità di espletamento del servizio;
- Raccordo costante con l'Amministrazione Comunale, soprattutto con riferimento alla realizzazione delle attività di lettura di cui al programma Nati per Leggere di cui lo Spazio gioco è Punto lettura;
- Formazione del personale.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, l'appaltatore dovrà garantire:

- la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;
- la perfetta pulizia dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutto il servizio utilizzando idonee attrezzature;
- che le pulizie quotidiane siano effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti.

Art. 10 CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il contratto, di cui fa parte integrante il presente capitolato, verrà stipulato per scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva come stabilito dall'art.117 del Codice.

Il Comune di Catenanuova si riserva di effettuare i controlli e le verifiche nei confronti dell'aggiudicatario previste dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicataria entro il tempo che verrà indicato dovrà sottoscrivere il contratto.

Nel caso in cui la ditta si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, verrà incamerata la cauzione provvisoria versata.

Il Comune si riserva di chiedere l'**esecuzione anticipata del servizio** ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione prevista dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente appalto, rimangono a carico dell'appaltatore.

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica inviata al codice univoco CGJVR0 e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del DURC, in osservanza alla legislazione vigente.

Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;

Ai fini della liquidazione delle prestazioni oltre alla fattura dovrà essere presentata al Comune:

- relazione dettagliata sull'andamento del servizio, attestante le prestazioni erogate nel mese di riferimento, sottoscritta dall'educatore professionale designato dall'impresa e dal rappresentante legale dell'Ente appaltatore;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente appaltatore, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto;
- fogli di presenza attestanti l'attività svolta dagli operatori.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Comune potrà sospendere o ritardare i pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.

Il termine di pagamento di ogni fattura viene fissato in 60 giorni a decorrere dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dell'educatore professionale designato dall'impresa, ove questa abbia data successiva a quella di ricevimento della fattura, con la sospensione del termine nel periodo di fine anno (15 dicembre/15 gennaio) per esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Le eventuali commissioni ed oneri per il pagamento sono poste a carico dell'appaltatore e verranno detratte da parte del tesoriere dall'importo nominale del mandato.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione appaltante per vizio o difformità del servizio rispetto al presente Capitolato, i termini di pagamento concordati resteranno sospesi (dalla data di spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Parimenti i termini di pagamento restano sospesi per il tempo necessario all'acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. L'impresa aggiudicataria per tale motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

La liquidazione del saldo è subordinata alla attestazione di regolare esecuzione del progetto circa l'adempimento da parte dell'affidataria di tutti gli obblighi nascenti dall'appalto.

Il deposito cauzionale di cui al precedente art.10 comma 2 resterà vincolato sino alla verifica di cui sopra.

Art. 12

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, quale datore di lavoro, è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro- D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto e ad indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio oggetto della presente gara ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta /Valigetta di Pronto Soccorso.

Il soggetto appaltatore dovrà provvedere alla formazione del proprio personale ai sensi del Decreto Legislativo 155/97 e successive modifiche.

Art. 13

RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte devono essere corredate, (nella busta documentazione amministrativa), da **garanzia provvisoria** (detta anche "cauzione provvisoria") nella misura pari al **1% (uno per cento)** del valore complessivo dell'importo a base d'asta, al netto dell'IVA, ovvero di **€ 678,91** (seicentosettantotto/91).

Forme ammesse

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

a) Cauzione costituita mediante accredito con bonifico bancario, con indicazione quale causale obbligatoria della seguente dicitura:
"Garanzia provvisoria gara di appalto servizio spazio gioco - Comune di Catenanuova"
sul conto corrente bancario intestato al Comune di Catenanuova - **IBAN: IT33Q0760103200001066686880**

b) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da:

- Imprese bancarie
- Imprese assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998.

Requisiti della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria deve:

- Essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- Avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale** ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- Prevedere espressamente la **rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile**;
- Prevedere la **operatività entro 15 giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario
- Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante.

Riduzioni della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023:

a) del 30% per il possesso della **certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI,CEI EN ISO/IEC 17000;

b) del 50% in quanto qualificabile come **micro, piccola o media impresa** ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE oppure facente parte di un **raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo;

c) del 10% per aver presentato una **fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica** al link indicato nell'offerta, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo;

d) **ulteriore riduzione** fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, per il possesso di una o più delle seguenti **certificazioni o marchi** di cui all'allegato II.13 del Codice.

Mezzi di prova: L'operatore economico che intende beneficiare delle riduzioni deve:

- Dichiarare nella domanda di partecipazione (Allegato 1) il possesso delle certificazioni/qualificazioni;
- Allegare nel FVOE le certificazioni/attestazioni in corso di validità;
- Indicare il sito internet o la PEC del garante o la piattaforma per la verifica telematica della fideiussione.

Escussione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria è escussa nei seguenti casi:

- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario;
- Dichiarazioni mendaci rese in sede di gara;
- Mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- Mancata costituzione della garanzia definitiva.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.**

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Garanzia Definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una **garanzia definitiva** nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva deve essere pari al **5% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale, salvo le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice applicabili anche alla garanzia definitiva.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art 117 comma 5 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 co 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Coperture Assicurative

Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli utenti o a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente.

L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.

Le polizze sopra citate dovranno coprire l'intero periodo del servizio e in caso proroga sino al termine di tale periodo di proroga.

Art. 14

CONTROLLI E PENALI

La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio con il responsabile dell'appaltatore o suo delegato.

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, verranno applicate penali variabili, secondo l'importanza dell'irregolarità e del danno, da €.100,00 (cento) a €.1.000,00 (mille).

L'aggiudicatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio nei tempi e nei modi convenuti.

In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell'aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a provvedere.

Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da richiedere sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo pec le penalità che saranno applicate e le relative motivazioni.

Qualora si verificassero inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di €. 1.000,00 per più di tre volte nell'ambito di tre mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del C.C.

La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Art. 15

RECESSO

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;

- b) mutamenti di carattere organizzativo quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento la liquidazione, la composizione amichevole la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso del Comune l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per l'aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- gravi condotte del personale impiegato;
- applicazione di 3 successive penalità;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non dipendente da causa di forza maggiore;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;
- subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;
- mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'aggiudicatario;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.
- inosservanza da parte del proprio personale degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato da Comune di Catenanuova ed applicabile, in quanto compatibile, ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318, 319 bis c.p. ter c.p.319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Si procederà altresì a risoluzione del contratto nel caso in cui emerga che la ditta aggiudicataria abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 17

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

Art. 18

TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati.

L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto.

Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei Servizi.

Art. 19

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.r. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Se RTI, la mandataria dovrà a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

Art 20

NORME ANTICORRUZIONE

L'Ente si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Si impegna, altresì, ad osservare le clausole indicate all'art. 1, comma 2 del Codice Vigna, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. In particolare, in relazione all'adesione del committente al protocollo di legalità di cui al presente articolo, dichiara espressamente di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" e dichiara in particolare:

- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- si obbliga espressamente a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio;
- si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.).

L'Ente si impegna, altresì, ad osservare il Piano di prevenzione della corruzione, approvato dal Comune di Catenanuova con Delibera di Giunta Municipale n.6 del 22.01.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, le cui violazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto e dichiara di prendere atto del contenuto del D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dal Comune di Catenanuova con atto deliberativo di G.M. n. 52 del 17.06.2024, pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente e si impegna ad osservare, e fare osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in esse riportate. Gravi e reiterate inosservanze di tali disposizioni comporteranno la risoluzione del contratto.

Art.21

OBBLIGO SOPRALLUOGO LOCALI IN CONCESSIONE

La ditta partecipante deve presentare l'attestazione di avvenuto sopralluogo dei locali concessi per il servizio "Spazio-Gioco", rilasciata dal Responsabile del IV Settore, firmata digitalmente.

Art. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie è competente il TAR di Catania per le controversie di natura amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Enna.

Art. 23

SPESE

Tutte le spese relative al contratto, bolli e registrazione sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 24

NORMA FINALE E DI RINVIO

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto. Oltre alle norme del presente capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni dettate dal Codice civile ed alle altre vigenti in materia.

Il Responsabile IV Settore/Rup
Domenica Zinna

